

Ricorso proposto il 19 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06, Bertolete e a./Commissione

(Causa T-359/07 P)

(2007/C 283/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)

Altre parti nel procedimento: M. Bertolete (Wolowé-Saint-Lambert, Belgio), A. P. Cunha Correia (Koekelberg, Belgio), M. Lichtevelde (Wavre, Belgio), M. Mozelsio (Enghien, Belgio), F. Orlando (Anderlecht, Belgio), F. Pendville (Etterbeek, Belgio), B. Simons (Bocholt, Belgio), D. Sneessens (Auderghem, Belgio), S. Voisin (Forest, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- riservare le spese;
- in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-26/06, e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, pertanto, respingere il ricorso nella causa F-26/06; condannare la parte convenuta nel procedimento d'impugnazione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 5 luglio 2007, pronunciata nella causa F-26/06, Bertolete e a./Commissione, il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha annullato le decisioni con le quali la Commissione ha fissato l'inquadramento e la retribuzione delle ricorrenti in forza di contratti di agenti contrattuali. Le ricorrenti, ex-lavoratrici subordinate di diritto belga, sono state assunte in qualità di educatrici ai nidi ed asili d'infanzia in seguito ad un mutamento del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

Con il primo motivo invocato a sostegno del suo ricorso d'impugnazione, la Commissione deduce un errore di diritto, in quanto il Tribunale, con la sua interpretazione delle disposizioni applicabili, avrebbe travisato la portata del principio della parità di trattamento, segnatamente in ordine al concetto, adottato

dalla Commissione, consistente nell'integrare gli assegni familiari nella nozione di retribuzione.

Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di motivazione, in quanto il Tribunale non si sarebbe pronunciato sulla nozione di retribuzione.

Ricorso proposto il 19 luglio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007, causa F-24/06, Abarca Montiel e a./Commissione

(Causa T-360/07 P)

(2007/C 283/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e L. Lozano Palacios, agenti)

Altre parti nel procedimento: S. Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgio), K. Adams (Wavre, Belgio), M. Alvarez y Bejarano (Sint-Pieters-Leeuw, Belgio), C. Baesens (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio), C. Blancke (Bruxelles, Belgio), V. Bruneel (Kampenhout, Belgio), G. Butera (Rebecq, Belgio), C. Clarie (Denderhoutem, Belgio), G. Gallo, (Zellik-Asse, Belgio), C. Gilis (Ganshoren, Belgio), I. Gillard, (Gingelom, Belgio), C. Kremer (Laeken, Belgio), D. Maris (Schaerbeek, Belgio), M. Menacho y Sanchez (Zellik-Asse, Belgio), R. Thiry, (Herstal, Belgio), S. Timmermans (Bruxelles, Belgio), R. Tuts, (Boutersem, Belgio), E. Tzikas (Anderlecht, Belgio), C. Van Droogenbroeck (Eghezee, Belgio), C. Willems (Liernu, Belgio).

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06;
- rinviare la causa davanti al Tribunale della funzione pubblica;
- riservare la decisione sulle spese;
- in subordine, annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 5 luglio 2007 nella causa F-24/06 e, statuendo esso stesso sulla controversia, accogliere le conclusioni presentate dalla convenuta in primo grado e, per l'effetto, respingere il ricorso nella causa F-24/06; condannare le parti convenute nel grado di impugnazione alle spese.